



**SCUOLA PARITARIA SANTA MARIA DEL PARADISO
INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO**

Via del Paradiso, 22 - 01100 Viterbo
tel. 0761/308770

CODICE MECCANOGRAFICO: VT1A01700T - VT1E006009- VT1M003003

e-mail: segreteria@scuolasantamariadelparadiso.it

p.iva: 01757860562

**STATUTO - REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI DELLA
SCUOLA PARITARIA "SANTA MARIA DEL PARADISO"**

Art. 1 Costituzione degli Organi Collegiali

La Coop. Soc. "Santa Maria del Paradiso" a r.l. per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le componenti alla gestione delle attività scolastiche ed educative della scuola paritaria cattolica "SANTA MARIA DEL PARADISO" di Viterbo, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento al D.M. n° 267 del 29 novembre 2007 sulla parità scolastica, istituisce i seguenti organi collegiali: Consiglio di Istituto, unico per la scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado;

Collegio dei docenti unificato; Collegio dei docenti per ogni ordine di scuola;

Consigli di classe, interclasse e intersezione;

Assemblee.

L'attività di tali organi è regolata dal presente Statuto – Regolamento.

Art. 2 Finalità istituzionali

La Coop. Soc. "Santa Maria del Paradiso" a r.l. nelle sue attività scolastiche ed educative intende svolgere in senso positivo e dinamico un compito di promozione della persona, soggettiva e relazionale, sociale, alla luce dei principi educativi cattolici.

Pertanto, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo di Istituto (**PEI**) che è assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto. Al suddetto **Ente Gestore** spettano in definitiva il giudizio sull'eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

Capitolo I - CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 Composizione

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto da membri di diritto e membri eletti. Sono membri di diritto:

Il Rappresentante dell'Ente Gestore (Presidente);

I Coordinatori delle attività didattico-educative. Sono membri eletti:

I rappresentanti dei docenti nella misura di 2 docenti per ogni grado di scuola;

I rappresentanti dei Genitori nella misura di 2 genitori per ogni grado di scuola;

1 rappresentante dei non docenti.

L'appartenenza ai rispettivi settori (*Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado*) dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del Consiglio d'Istituto. In caso di mutamento del settore, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di

servizio scolastico [docenti] o di frequenza dell'alunno [genitori]), si procederà alla sua sostituzione con un rappresentante di categoria e di settore che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti così come dall'art. 6, comma 2.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C. I., a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, ed anche altri esperti esterni, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Art. 4 - Attribuzioni

Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Direttore Scolastico, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio stabiliti dall'Ente Gestore.

elegge nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, il vice-presidente, a maggioranza assoluta nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda;

adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti e deliberato dall'Ente Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia (DPR 275/2000);

esprime parere sul regolamento interno delle scuole redatto dal Comitato di gestione;

esprime parere all'inizio di ogni anno scolastico sui criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, le visite guidate ed i viaggi di istruzione;

esprime parere sull'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal regolamento in materia di autonomia;

promuove contatti con altre scuole e enti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

promuove la partecipazione delle scuole ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

offre suggerimenti sui criteri generali per la programmazione di attività extrascolastiche e di viaggi e visite d'istruzione;

esprime parere, su richiesta del collegio dei docenti, in merito alle modalità di comunicazione scuola-famiglia;

sostiene o promuove iniziative assistenziali/benefiche;

collabora nella progettazione e realizzazione delle iniziative volte a diffondere la conoscenza della proposta educativa della scuola sul territorio;

Art. 5 Funzioni del Presidente

Il Consiglio d'Istituto è presieduto dal rappresentante dell'ente gestore, che designa tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 7.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I. e stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli; rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, le autorità e qualsiasi terzo.

Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Art. 6 Durata in carica del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal

rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i rappresentanti nei Consigli di Classe e di Interclasse.

Art. 7 Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il C.I. dovrà riunirsi almeno una volta al quadrimestre, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola o in modalità on line ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche «ad horam» e con qualsiasi mezzo.

Il Presidente invierà l'elenco completo dell'ordine del giorno ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo «ordine del giorno» dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della Scuola. Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le deliberazioni del C.I., per estratto, vengono pubblicate nell'apposito albo della Scuola, comunicate all'Ente Gestore, ai rappresentanti di Classe dei genitori degli alunni ed esposte nelle sale dei Docenti.

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione della carica di Vice Presidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro *caso* la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.